



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL 0122 022323 - FAX 0122 629427

[info@comune.mompantero.to.it](mailto:info@comune.mompantero.to.it)  
[certificata@pec.comune.mompantero.to.it](mailto:certificata@pec.comune.mompantero.to.it)

P.IVA 01910130011 - C.F. 86501190010

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

### PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

Il giorno DODICI del mese di novembre 2020, alle ore 15,00, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, d.ssa Marcella DI MAURO, Segretario Comunale e dal Responsabile dell'area amministrativa - contabile sig.ra Durbiano Loredana e dal Responsabile dell'area tecnico-manutentiva geom.Giuseppe Bo, in qualità di componente;
- la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018:
  - FP CGIL Ernesto COLONNA
  - la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona della sig.ra GUERCIO Cinzia

Premesso che:

- le parti hanno definito, nella riunione del 22.10.2020, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2020;
- il Revisore dei Conti in data 04.11.2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art.8 comma 6 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n.58 del 05.11.2020 ha approvato il suddetto accordo autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

Al termine della riunione le parti presenti hanno sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo per l'anno 2020.

## LE PARTI

Richiamato l'accordo preliminare siglato in data 12 luglio 2011 con le Organizzazioni Sindacali, in applicazione delle normative di legge (d.lgs.150/2009) e contrattuali in riferimento alla metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi legati alla performance, recepito con deliberazione di Giunta comunale n. 50/2011;

Richiamato il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare gli articoli 67 e 68;

Richiamato l'art. 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede: "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";

Richiamato il contratto decentrato integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Mompantero per il triennio 2019/2021 firmato in data 23.12.2019, che conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale e i criteri di ripartizione delle risorse decentrate, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti.


Rilevata la necessità di definire la destinazione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità previste dall'art.68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020;

Preso atto del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Visto l'articolo 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018 per cui "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

Visto l'articolo 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, ove si prevede: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, per cui "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";



Visto il prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate 2020, non oggetto di contrattazione e disposta in via esclusiva ed unilaterale dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei vigenti disposti contrattuali, che può integrare le risorse variabili dello stesso, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri finanziari, nonché individuazione della relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale, dando altresì atto che le risorse verranno distribuite nel rispetto del principio della differenziazione delle valutazioni in base al merito e del principio della corrispettività, per cui non possono essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

Le parti prendono atto della costituzione del fondo, di cui al prospetto allegato

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o contrattuali, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo e nel caso di interventi procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.
2. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Gli effetti economici del presente contratto si riferiscono all'anno 2020.

### UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

1. Le parti convengono che, in conformità al disposto dell'art. 68, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, sono vincolate a specifico utilizzo le risorse stabili di cui alle seguenti voci di destinazione:

- risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001
- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
- sono inoltre rese disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 75/2017.
- sono inoltre rese disponibili le risorse residue, esclusivamente di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2), non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

	TOTALE FONDO	€ 19.879,55
PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (ART. 68, COMMA 1 CCNL 2016/2018)		€ 5.593,58
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 COMMA 1 CCNL 2016/2018)		€ 2.158,02
INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 CCNL 14/09/00 - ART. 6 CCNL 05/10/01 - ART. 68, CO. 1 CCNL 2016/2018)		€ 0,00
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 COMMA 4 CCNL 06.07.1995 - ART. 68 COMMA 1 CCNL 2016/18)		€ 0,00
TOTALE RISORSE GIÀ UTILIZZATE (ART. 68 COMMA 1)		€ 7.751,60

Al sensi dell'art. 68, comma 2 del CCNL 21/05/2018 le risorse disponibili, depurate dagli importi vincolati di cui sopra, sono destinate ai seguenti utilizzi:

UTILIZZI PREVISTI	
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68, COMMA 2, LETT. J) CCNL 2016/2018)	€ 465,95
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCNL 2016/2018)	€ 1.290,45
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, COMMA 2, LETT. B) CCNL 2016/2018) COMPENSIVO DI MAGGIORAZIONE DI PREMIO INDIVIDUALE	€ 833,60
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70-BIS CCNL 2016/2018 (ART. 68, COMMA 2, LETT. C) CCNL 2016/2018)	€ 621,00
INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (ART. 68, COMMA 2, LETT. D) CCNL 2016/2018) COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2019/2021	€ 0
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (ART. 68 COMMA 2 LETT. E) CCNL 2016/2018) COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2019/2021	€ 1.204,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 LETT. A) CCNL 2016/18 (ART. 68 CO.2, LETT. E) CCNL 2016/2018) COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2019/2021	€ 0
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETT. C), INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 7.712,95
<b>TOTALE UTILIZZI COMPLESSIVO</b>	<b>€ 12.127,95</b>

VERIFICHE SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO	2020
--	------

VERIFICA 1 IL TOTALE A DISPOSIZIONE DEVE ESSERE UGUALE ALL'UTILIZZO PREVISTO	RISPETTATO
SOMMA COSTITUZIONE FONDO	€ 19.879,55
SOMMA UTILIZZO FONDO	€ 19.879,55

VERIFICA NUMERO 2 LA SOMMA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI DEVE ESSERE FINANZIATA DA PARTE STABILE	RISPETTATO
TOTALE PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	€ 5.593,58
TOTALE PREVISIONE NUOVE PROGRESSIONI	€ 850,13
TOTALE PARTE STABILE	€ 6.443,71

## PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Le parti danno atto che con decorrenza dal 01.07.2020 saranno attivate le progressioni orizzontali. Vista la limitata disponibilità di risorse economiche, l'art.12 del CCDIL 2019/2021 il 4° periodo lettera b) viene modificato sostituendo la data del 1° gennaio con la data del 1° luglio solo per l'anno 2020, limitando la progressione economica orizzontale con cat.B e C.


## BUONI PASTO

La disciplina fondamentale in materia di mensa e di buoni pasto sostitutivi è contenuta dagli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, e dall'art.13 del CCNL del 9.5.2006. In particolare, l'art.46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che "i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2" del medesimo CCNL".

Tale ultima disposizione prevede che: "possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio". Visto che la struttura dell'Ente non consente l'istituzione del servizio Mensa, in alternativa, si procede all'attribuzione al personale dei buoni pasto sostitutivi elettronici, compatibilmente con le risorse disponibili del valore di € 4,65 corrispondenti al 2/3 del valore del buono pasto a carico dell'Ente.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
DOTT.SSA MARCELLA DI MAURO, SEGRETARIO COMUNALE



COMPONENTI:

BO GIUSEPPE

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA




DURBIANO LOREDANA

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE



R.S.U.

GUERCIO CINZIA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA RAPPRESENTATE DA:

FP CGIL ERNESTO COLONNA



